MEMORANDUM

Fu ferma opinione del Principe di Cassaro D. Antonio M.ª Statella, dopo presi consigli da reputati giureconsulti, che la Baronia di Mongiolino che il di lui padre Principe D. Francesco aveva destinato, col suo testamento del 13 giugno 1819, come fondo di un maggiorato a crearsi, e con condizione di fondarlo gli aveva trasferita, era divenuta sua proprietà libera *et sine onere*, per la ragione che tal condizione di ottenere la grazia Sovrana per costituire il maggiorato, imposta *sub modo* dal testatore, *era impossibile per legge*, e quindi *doversi reputare come non iscritta* giusta l'articolo 816 e 943 delle leggi Civili (1), sia perchè il maggiorato richiedeva essenzialmente, per la sua costituzione, l'atto fra vivi da doversi trascrivere, essendo vietata la fondazione per testamento o per condizione di legato (2); sia

(1) Leg. 3 ff. de Condit. et demostr.
Leg. 104 § 1. ff. de leg. et fideic. 1.
Furgole — Dei testamenti cap. 7, sez. 9, n. 129.
Averano — Interp. juris lib. 2, cap. 34, n. 17, 18 e 19.
Troplong — Donazioni e test. art. 900, n. 230.
(2) Decreto e Regolamento 5 agosto 1818.
Articoli 946 e seg. leggi civili.

perchè dopo la morte del testatore non poteva più emettersi, o ottenersi grazia Sovrana per maggiorato in pregiudizio del diritto di legittima di già quesito dai figli del legatario sopra ai beni al di loro padre legati con la inefficace condizione del Maggiorato (1); sia perchè nella specie in disamina era la stessa condizione impossibile per legge, da chè nel termine indicato dal testatore per ottenersi la grazia Sovrana pel maggiorato, furono i maggiorati dal Parlamento Napolitano aboliti, e tal parlamentare deliberazione fu sanzionata con la legge del 13 gennaio 1821; sia perchè in fatto, attesa la *impossibilità legale* di quella condizione, tornarono inutili tutte le pratiche, tutte le sollecitazioni fatte da esso Principe D. Antonio presso il Ministero e presso il Re per ottenere la grazia Sovrana, e per la fondazione di quel Maggiorato (2).

Fermo in questo convincimento il Principe D. Antonio ritenne sempre infondate le pretese del figlio Marchese di Spaccaforno, quando alla base di quella nulla ed inefficace condizione di Maggiorato nel testamento dell' avo Principe D. Francesco (3) ambiva a quella proprietà della Baronia di Mongiolino; e fu sempre geloso a rispingere tali pretese, sia nella via amichevole, sia nella via giudiziaria; però venendo a morte scrisse il suo testamente degli 8 ottobre 1864, col quale nello istituire legatario universale lo stesso figlio

(1) Rescritto 11 ottobre 1826.
(2) Leg. 39 ff. de reg. Juris.
Troplong Donaz. e test. art. 900 n.° 357.
(3) Vedi in appendice il testamento del Principe D. Francesco seniore.

primogenito Marchese di Spaccaforno, dichiarò espressamente — *Bene inteso che io intendo dargli tutto ciò » anche in compenso di qualunque pretensione di qualunque siasi natura che egli potesse credere di avere » contro la mia eredità.* »

Dopo questo testamento non può dubitarsi, che se lo erede, ossia il legatario universale Spaccaforno, ed ora morto costui, il di lui erede Conte D. Pietro Statella, accetta il legato universale paterno, resta largamente compensato di qualunque pretesa sulla ex Baronia di Mongiolino e di qualunque altra pretesa che voleva far derivare dalla condizione di maggiorato e dal testamento dell' avo Principe D. Francesco seniore. Ma se non accetta, viene allora la disamina, se il convincimento del Principe D. Antonio di essere pieno proprietario e possessore *sine onere* di quella Baronìa di Mongiolino, *era veramente fondato in diritto.* Tre arbitri nel 1846, abbenchè non invitati dalle parti su tale disamina, pure vollero emettere un loro divisamento, e saltando a piè pari sul fondo del quesito, se cioè quella condizione di maggiorato potevasi reputare produttiva di effetti giuridici, dovendosi ritenere come non iscritta perchè impossibile per legge giusta l'art. 816 delle leggi civili, ritennero come legalmente esistente tal condizione senza addurre alcun mottivo, e senza elevare alcuna considerazione, e quindi con sentenza del 7 marzo 1846 viddero applicabile al caso la legge *si legatum* 10 ff. *de adimendis vel transferendis legatis* ec., e per la contraria condizione cui accenna questa legge, dissero ritornata al Marchese Spaccaforno la proprietà della Baronìa di Mongiolino per inadempita

condizione di maggiorato nel termine fissato dal testatore Principe D. Francesco seniore, nel mentre nel di costui testamento non avvi parola che possa ingerire siffatta idea di ritorno.

Questa sentenza degli arbitri fu annullata, sulle istanze del Principe D. Antonio, dalla posteriore sentenza del Tribunale civile degli 8 marzo 1847, perchè emessa con eccesso di potere ed oltre le facoltà che le parti avevano loro conferite.

Restando così integre e non pregiudicate la proprietà e possesso presso il Principe D. Antonio della Baronìa di Mongiolino, è nostro divisamento dimostrare come ben riteneva desso Principe D. Antonio essere egli proprietario pieno *et sine onere et conditione* della Baronìa di Mongiolino, tanto in forza del testamento paterno del Principe D. Francesco, quanto in forza della legge; e come ben sosteneva essere infondate le pretese che il Marchese Spaccaforno intendeva portare sopra tale proprietà

La disamina nella quale entriamo ha riscontro in una autentica soluzione data in caso simile del Re Francesco 1.° nel 1825, dopo rapporto dell'allora Ministro di Grazia e giustizia Marchese Tommasi, che da tutti riverivasi come abilissimo giureconsulto.

Il Principe D. Alvaro Ruffo moriva in Vienna facendo erede universale il nipote Principe della Scaletta sotto condizione di ottenere la grazia Sovrana per fondarsi un maggiorato della rendita di ducati trentamila in favore del pronipote Cavaliere D. Alvaro Ruffo. Nominò esecutore testamentario il Principe di Metternich il quale sollecitava la grazia Sovrana e la fondazione

del maggiorato. In allora esaminata largamente la presente tesi, fu risoluto essere inefficace la condizione; essere la eredità rimasta libera *et sine conditione et gravamine* presso il Principe della Scaletta, il quale poteva solo fare il Majorasco di sua volontà sulla sua metà disponibile. Non potersi accordare grazia Sovrana per fondarsi tal Majorasco ordinato dal Principe Ruffo perchè sarebbe pregiudizievole al diritto quesito di legittima dei figli di esso Principe della Scaletta: E questa risoluzione accettata dal Re Francesco 1.° scrisse al Principe di Metternich la seguente lettera.

» Circa l'oggetto della vostra lettera posso assicu-
» rarvi che la esecuzione delle disposizioni del defunto
» mi è, non men di voi, a cuore. Il Principe della
» Scaletta si è messo perfettamente in regola, avendo
» presentato la sua domanda formale per la istituzione
» del Majorasco, ma egli ha dovuto necessariamente
» mettere la clausola *per quanto le leggi ce lo per-*
» *mettono*, e diversamente far non poteva. Le leggi
» civili del mio regno, nel ristabilire la istituzione mo-
» narchica dei maggiorati, ebbero bisogno, per met-
» tere ostacolo ai cavilli del foro, per quanto si po-
» teva, di prescrivere *la istituzione a pena di nullità,*
» *mercè atto fra vivi*. Un testatore moribondo, e qual-
» che volta un notajo disaccorto, hanno spesso, sic-
» come la esperienza ce lo addimostra, immerse le
» famiglie nel laberinto della cavillazione; aggiungete
» a ciò che l'atto fra vivi mediante la trascrizione pro-
» duce veramente la perpetuità dei maggiorati in fa-
» vore dei sostituti. In conseguenza di tale disposizione
» letterale delle mie leggi, *la condizione di maggio-*

» *rato perpetuo apposta dal testatore alla istituzione*
» di erede in favore del Principe della Scaletta, *non*
» *può essere valevole*, e per diritto lo erede scritto
» *con la condizione del maggiorato*, *resta erede puro*
» *e semplice et sine gravamine*. Nondimeno il Prin-
» cipe della Scaletta non ha avuto bisogno di un or-
» dine da mia parte per andare incontro alla volontà
» del defunto per quanto si poteva. Egli farà il mag-
» giorato in favore di suo figlio Alvaro dell'ammon-
» tare della metà dell'eredità, *cioè della quota dispo-*
» *nibile secondo le leggi*; l'altra metà dovendo es-
» sere *riserbata ai figli libera da ogni condizione*. Nè
» la mia autorità Sovrana avrebbe potuto dispensare
» alla legge, *atteso il pregiudizio dei terzi*, *cioè degli*
» *altri figli del Principe della Scaletta*, tra i quali
» è compreso lo stesso Alvaro per la sua quota parte
» *libera*. Ho voluto farvi questo dettaglio per provarvi,
» mio caro Principe, che nulla è stato trascurato per-
» chè la volontà del defunto fosse adempita ai termini
» di legge ».

Dopo questa dichiarazione autentica del legislatore che in modo chiarissimo stabilisce doversi, per la retta applicazione della legge, ritenere come non scritta la condizione del maggiorato, e quella di doversi ottenere la grazia Sovrana per l'oggetto, riuscirebbe superflua ogni altra disamina nella specie, non potendosi legalmente dubitare che la proprietà dell'ex Baronia di Mongiolino trasmessa dal Principe D. Francesco seniore al figlio Principe D. Antonio con quelle nulle ed inefficaci condizioni, sia rimasta presso quest'ultimo *pura*

e semplice et sine gravamine, come se quelle condizioni non fossero apposte.

Ma per la importanza del soggetto è pregio dare alle inconcusse massime legali ritenute in quella lettera un più ampio sviluppo.

Il Principe D. Francesco seniore morto a 6 decembre 1820, scrisse il suo testamento del 13 giugno 1819, pubblicato a 9 decembre 1820, col quale istituì erede universale nell'usufrutto il figlio primogenito allora Marchese di Spaccaforno e poi Principe del Cassaro D. Antonio, e nella proprietà istituì il nipote D. Francesco, più tardi Marchese di Spaccaforno — Dichiarò aver fatta domanda al Re per la fondazione del maggiorato sulla Baronia di Mongiolino, poi prevedendo il caso, (che fu quello verificato), che all'epoca della sua morte la grazia Sovrana non avevasi ottenuta, trasmise la proprietà di quella Baronìa al figlio Principe D. Antonio, invece del nipote D. Francesco, apponendovi quella condizione indispensabile di ottenere, nel breve termine per fare l'inventario e per deliberare, la grazia Sovrana per tal maggiorato. Sono queste le parole del testatore « E nel caso che la grazia di S. M. non si » trovasse compita in quel tempo (della mia morte) » voglio che *la proprietà dei beni*, sopra ai quali ho » domandato di costituirsi un majorasco, *invece di de-* » *ferirsi al detto mio nipote D. Francesco, l'abbia il* » *detto mio figlio*, sotto la condizione indispensabile, » che egli, se si trovasse in regno prima di scorrere » il termine che dà la legge a deliberare sull'accetta- » zione o rinunzia dell'eredità, e se si troverà fuori i » dominî di S. M. prima di finire l'anno dall'epoca

» di mia morte, *abbia ottenuta la grazia anzidetta e*
» *non altrimenti* ».

Quì due esami. 1.° A chi la proprietà della Baronìa di Mongiolino è stata trasferita dal testatore Principe D. Francesco dall'epoca della sua morte? Forse al nipote D. Francesco, oppure al figlio Principe D. Antonio? 2.° Quella condizione indispensabile, purchè *abbia ottenuta la grazia anzidetta e non altrimenti* che accompagna quella trasmissione di proprietà devesi forse reputare come non iscritta giusta l'art. 816 delle leggi civili?

Per la prima disamina non è uopo soffermarci lungamente, leggendosi chiarissimamente, che il testatore trasmise fin dall'epoca della sua morte al figlio quella proprietà, invece del nipote Disse espressamente *invece di deferirsi al detto mio nipote D. Francesco*, *l'abbia il detto mio figlio*.

In una parola è stata una trasmissione di proprietà fatta al figlio D. Antonio, non *sub conditione*, *ma sub modo*, di maniera che il figlio D. Antonio fù fin dalla morte del testatore Principe D. Francesco, proprietario ed usufruttuario allo stesso tempo di quella Baronia di Mongiolino; in altri termini l'usufrutto del Principe D. Antonio per questa Baronia non fu semplicemente formale, ma causale, cioè *habebat causam dominii* fin dalla morte del testatore (1). Le leggi ed i giureconsulti, anche quando è il caso in cui la condizione non è reputata dalla legge stessa come non iscritta, vedono

(1) Leg. *si tibi* 4. ff. De usuf. accres.
Castillo Sotomayor. De usufr. Cap. 1.
Voet ad Pandect. De usufr. N. 3. 4.

una trasmissione di proprietà *sub conditione resolutiva*, quando la condizione non avverasi (1).

Per tacere quanto concordamente scrivono gli altri giureconsulti antichi e moderni, sarà utile qui trascrivere la bella esposizione che di tal concetto giuridico fa il dottissimo Duranton (2).

» Non bisogna confondere col legato condizionale il
» legato fatto con un peso, che i giureconsulti romani
» chiamavano *modus*, modo. Avvi fra essi la simili-
» tudine, che il peso, come la condizione, deve in ge-
» nerale adempiersi, sotto pena di rivocazione del le-
» gato, ma il peso differisce dalla condizione sospen-
» siva, in quantochè *non sospende l'effetto della dispo-*
» *sizione*, mentrechè la condizione lo sospende, siegue
» da ciò che la morte del legatario sopraggiunta prima
» che il peso si sia adempito *non fa svanire il legato*,
» invece che farebbe svanire il legato condizionale.

» Il peso nè tampoco impedisce al legatario *di di-*
» *mandare immediatamente il rilascio del legato*; nel-
» l'atto che la condizione finchè non siasi verificata, ne

(1) Legge *si cum heres* 4—legge *si post diem* 5 ff. *quando dies legati cedat.*
Legge unica §. 7. Cod *De Caducis tollendis.*
Donello lib. 8. cap. 14 §. 4.
Voet *ad Pandectas, de condit. instit.* n.° 24.
De Luca de legatis disc. 67.
Cirillo De condit. et demostr. parte 2. pag. 238.
Il Consigliere Magliano nel Supremo Consiglio di Cancelleria 1818.
Amorosi traduzione di Duranton tom. 8. nota pag. 155.

(2) Duranton tom. 9. n.° 314.
Toullier tom. 6 n.° 548.

» sospende necessariamente l'esecuzione, poichè ne so-
» spende pure l'effetto. Ben si vede perciò quanto impor-
» ti di ben distinguere queste diverse specie di legati».

Fermata così, con la più scolpita evidenza, la prima proposizione, cioè, che il Principe D. Antonio fu, per volontà paterna, fin dalla data della di costui morte, proprietario ed usufruttuario allo stesso tempo della Baronia di Mongiolino, vediamo adesso quale è la forza legale di quella condizione di maggiorato, e di ottenere la grazia Sovrana indispensabilmente nel breve periodo di deliberare e di accettare la eredità.

Questa condizione che a prima vista, perchè non adempita, sembrerebbe argomento inevitabile per togliere dalla eredità e possesso del Principe D. Antonio la proprietà di quella Baronia di Mongiolino, riesce all' occhio perito del giureconsulto *inefficace e come non scritta*, e perciò stesso non può produrre effetto di sorta a danno della eredità e possesso del Principe D. Antonio. restando questo proprietario e possessore puro *et sine onere*, come se quella inefficace e nulla condizione non si fosse scritta dal testatore;

1.° Perchè quella condizione è impossibile per legge, non potendosi fondare maggiorati con testamento, ed a nome del testatore.

2.° Perchè anche impossibile ottenersi la grazia Sovrana stante il pregiudizio che sarebbe venuto ai terzi, cioè ai figli del Principe D. Antonio, i quali immantinenti fin dalla morte dell' avo, acquistarono diritti proprì di legittima su quella Baronia di Mongiolino trasmessa in proprietà ed usufrutto nel patrimonio del padre Principe D. Antonio.

3.° Impossibile pure quella condizione perchè all'epoca stessa della morte del testatore Principe D. Francesco (1820), e nel termine da costui prescritto, furono dal Parlamento aboliti i maggiorati e sanzionata l'abolizione col decreto del 13 gennaio 1821.

4.° Perchè la impossibilità della condizione è anche dimostrata dal fatto, essendo tornate inutili tutte le pratiche, tutte le insistenze fatte dal Principe D. Antonio presso il Re e presso il Ministero per la costituzione di quel maggiorato.

Veniamo ora alla dimostrazione di ognuna di queste proposizioni, e dapprima fermiamo, che per testo delle leggi preesistenti (1) e dell' art. 816 delle leggi civili è formalmente stabilito « *In qualunque disposi-* » *zione tra vivi o di ultima volontà, si avranno per* » *non iscritte le condizioni impossibili e quelle che* » *sono* CONTRARIE ALLE LEGGI *o al buon costume* ».

La stessa disposizione è ripetuta dall' odierno codice art. 849 per le disposizioni testamentarie; e con maggiore precisione e sviluppo la legge 14 ff. *de conditionibus institutionum* spiega « *Conditiones contra Edicta Imperatorum, aut contra leges, aut quae legis vicem abtinent, scripte, vel quae contra bonos mores, vel derisoriae sunt, aut hujusmodi, quas Praetores improbaverunt*, PRO NON SCRIPTIS HABENTUR : ET PEHINDE AC SI CONDITIO HEREDITATI SIVE LEGATO ADJECTA NON ESSET, CAPITUR HEREDITAS LEGATUMVE », e conforme a questi inconcussi principî è scritto l' articolo 943 sta-

(1) Leg. 3. ff. de conditionibus et demostr. Leg. 104 §. 1. ff. de legat. et fideicom. leg. 14. ff. de conditionibus institutionum.

tuente « *La nullità della sostituzione fedecommessaria non recherà alcun pregiudizio alla validità della donazione, della instituzione o del legato cui sta aggiunta* ».

Dopo queste leggi così precise non ci resta che rilevare, come la condizione che leggesi nel testamento del Principe D. Francesco seniore, per fondarsi il maggiorato e per ottenersi all'oggetto la grazia Sovrana, non era possibile per legge, ossia ordinava il testatore *un fatto impossibile per legge* come diceva il dotto Furgole (1), e come prima aveva scritto il giureconsultissimo Voet (2) definendo le condizioni impossibili « *jure impossibiles dicuntur conditiones quas existere leges haud patiantur*, non permettendo le leggi nel caso nostro, che quella condizione avesse potuto esistere, e perciò stesso doversi reputare come non scritta, *vitiatur e non vitiat*, come dicono i Dottori, e quindi la proprietà e possesso della Baronia di Mongiolino restarono trasmessi al Principe D. Antonio, come se quella condizione non fosse scritta nel testamento, o come diceva la sopra citata legge 14, *capitur legatum ac si conditio legato adjecta non esset.*

Ed in vero eversi gli antichi maggiorati e gli antichi fedecommessi con la legge del 15 marzo 1807 per Napoli, e con la legge del 2 agosto 1818 per la Sicilia, si aveva pensato tanto in Francia quanto in Napoli e Sicilia ristabilire, con vedute altamente ec-

(1) Furgole — Dei testamenti cap. 7, sez. 2, n. 2. Duranton tom. 8, n. 99.
(2) Voet ad Pandectas De conditionibus institution. n. 9.

cezionali i maggiorati, quali in sostanza non erano che fedecommessi graduali, successivi, mascolini, primogeniali e perpetui (1). Con la legge e regolamento del 5 agosto 1818 si stabilì, come condizione essenziale (art. 12), potersi solo fare il majorasco con atto autentico fra vivi per pubblico notaio, e ciò dopo ottenuta la Sovrana autorizzazione, restando così esclusa qualunque istituzione o fondazione per testamento (2), ed anche l'atto fra vivi di fondazione del majorasco doveva, per la sua validità, trascriversi nell'ufficio della conservazione delle ipoteche. Se adunque il majorasco non poteva per legge farsi per via di testamento, vede ognuno come quella condizione prescriveva un fatto che unquemai il legatario poteva adempire, perchè impossibilitato per legge consumare quel fatto, che solo il testatore avrebbe potuto realizzare con atto fra vivi che doveva trascrivere, e perciò stesso quella condizione impossibile dovendosi reputare come non scritta la proprietà della Baronia di Mongiolino restò trasmessa puramente *et sine gravamine*. Ed è osservabile che il medesimo Marchese di Spaccaforno non potè fare a meno di convenire in questa stessa verità nel giudizio innanti agli arbitri, quando col suo atto del dì 6 dicembre 1845 (3) dichiarò formalmente « Che la grazia » del Re in ordine al maggiorato, non essendosi otte-

(1) Torre — De Primogen. Ital.
Pecchia — Supplimento al Giannone 1, pag. 89.

(2) Capone — Discorso sopra la storia delle leggi patrie, tom. 2, §. 220.

(3) Quest'atto si legge trascritto nella sentenza del Tribunale civile del dì 8 marzo 1847.

» nuta in vita dal testatore, *non poteva* il maggiorato
» stesso *avere più effetto*, perchè l'atto di fondazione
» *essendo un atto fra vivi non aveva facoltà* il Prin-
» cipe D. Antonio di stipularlo ».

Se adunque, come conviene lo stesso Spaccaforno, non fu possibile, nè poteva esserlo al Principe D. Antonio eseguire quella condizione, si può mai tal condizione ritenere come esistente e come produttiva lo effetto di far ritornare la proprietà al Marchese di Spaccaforno, nel dumentre l'articolo 816 delle leggi civili la dichiara come non scritta? e se non scritta noi ripetiamo sempre che la proprietà della Baronia di Mongiolino passò, fin dalla morte del testatore, nel di costui figlio Principe D. Antonio puramente e semplicemente *et sine gravamine*, acquistando i figli sopra la metà indisponibile il diritto di legittima. Ma si direbbe, poteva il Re dare la grazia e sanare tutto.

Mai nò, è anche per legge impossibile che il Re, in tal caso avesse data la grazia Sovrana in pregiudizio dei terzi, ossia della legittima dei figli, come il Re stesso dichiarò nello affare del Principe Ruffo, e se l'avesse data, sarebbe stata di niun pregiudizio ai figli.

La L. 7 Cod. *De precibus Imperatori offerendis* espressamente stabilisce:

« *Rescripta contra jus elicita, ab omnibus judici-*
» *bus refutari praecipimus: nisi forte sit aliquid quod*
» *non laedat alium, et prosit petenti vel crimen su*
» *plicantibus indulgeat* », ed è conforme a questi principii di alta giustizia il rescritto di massima degli 11 ottobre 1826 statuente « Per effetto dell'autorizzazio-
» ne Sovrana per la istituzione del Majorasco niun pre-

» giudizio è arrecato ai diritti altrui competenti sulle
» pertinenze dei fondi soggetti al medesimo ».

Come adunque poteva essere possibile in legge la grazia Sovrana dopo la morte del testatore, cioè quella grazia che sarebbe tornata pregiudizievole al diritto di legittima quesito dai figli del legatario? E si osservi che lo stesso Spaccaforno conviene in ciò quando col sopra citato atto dichiara espressamente « *Che* » *la grazia del Re* in ordine al maggiorato, *non essendosi ottenuta in vita dal testatore non poteva* il » maggiorato stesso *avere più effetto* ec. ec. »

È quindi una evidenza che il testatore Principe D. Francesco seniore imponeva al figlio Principe D. Antonio delle condizioni, ossia dei fatti *per legge impossibili*, e per ciò stesso devonsi reputare come non scritte ai termini dell'art. 816 leggi civili, e trasmessa la proprietà di quella Baronia di Mongiolino ad esso figlio Principe D. Antonio, puramente *et sine gravamine*.

Nè questo è tutto, la impossibilità legale di quella condizione restò sempre più raffermata quando all'epoca in cui morì il testatore Principe D. Francesco, 6 dicembre 1820, cominciò a trattarsi dell'abolizione dei maggiorati per atti fra vivi, ed in effetti il Parlamento Napolitano li abolì, e tale abolizione fu sanzionata con legge del 13 gennaio 1821, e tostochè il posteriore Decreto del 6 aprile 1821 abolì le precedenti leggi del novilunio, non si stette inoperoso il Principe D. Antonio nel tentare se quella condizione poteva per legge ed in via di grazia attuarsi, ma ogni sua cura, ogni sua insistenza tornò vana per le giustissime ragioni che il Re Francesco I° spiegò al Principe di Met-

ternich nella sopra inserta lettera. La pratica adunque rafferma la verità che sostenghiamo, cioè, che quella condizione imposta dal principe D. Francesco al figlio Principe D. Antonio, mirava alla realizzazione di un fatto per legge impossibile, e per ciò stesso deves avere come non scritta, *vitiatur et non vitiat*; e quindi ben riteneva desso Principe D. Antonio che la Baronia di Mongiolino era di sua piena proprietà e possesso, rimasta a lui puramente *et sine gravamine*; e quando scrisse il suo testamento degli 8 ottobre 1864 intese con tal maniera di disporre e con squisito sentimento paterno, non solo compensare con il legato universale del disponibile al figlio primogenito Marchese di Spaccaforno *qualunque pretensione e di qualunque siesi natura che egli potesse credere di avere*, ma ben anco conservare, al coperto di qualunque contrasto, ai figli ultrogeniti, ed alle figlie ultrogenite, quella legittima che sulla Baronia di Mongiolino, come sopra tutt'altri beni del padre, avevano per opera di legge acquistata, e che alcun rescritto Sovrano non aveva pregiudicata, nè poteva pregiudicare.

Noi conchiudiamo il presente *Memorandum* permettendoci esternare al legatario universale un nostro convincimento, essere di sua alta convenienza prestare riverente omaggio alla volontà paterna ed accettare il di costui testamento, se non vorrà che si avveri il caso della favola, cioè quello di perdere il proprio per volere l'altrui.

Napoli 10 febbraio 1866.

Avv. Filippo Ramondini

APPENDICE

Testamento del Principe del Cassaro D. Francesco M.ª Statella seniore del 13 giugno 1819

« Con questo testamento olografo, col quale annullo
» qualunque altra disposizione che ho fatta per causa
» di morte, io quì sottoscritto perchè son cattolico di
» Religione, pria di ogni altro raccomando l'anima
» mia al Signore Iddio, alla Vergine Santissima, a
» S. Francesco di Assisi, a S.ª Rosolia, ed a tutt'i
» Santi della Corte Celeste, e voglio che il mio corpo,
» se morirò in Palermo sia deposto nel sepolcro gen-
» tilizio della Chiesa de' Cappuccini, e se morirò in
» Napoli, in una delle congregazioni alle quali sono
» ascritto, a scelta del Marchese di Spaccaforno mio
» figlio primogenito, o nella sua assenza, di mia mo-
» glie e degli altri miei figli, ma senza veruna pom-
» pa, soltanto voglio ch'egli, o nella sua assenza gli
» altri miei figli, abbiano cura in quella occasione di
» fare ducati centocinquanta di elemosine, e spen-
» dersi altrettanto per celebrazione di messe per l'ani-
» ma mia.

» Lascio a titolo di prelegato ed anteparte, e non
» soggetta a collazione, la porzione disponibile di tutt'i
» miei beni in usufrutto al mio figliuolo primogenito
» D. Antonio Marchese di Spaccaforno, dal momento
» della mia morte, ed in proprietà al mio nipote
» D. Francesco Statella e Moncada figlio primogenito

» del detto mio figlio, e nel caso che il detto mio
» nipote, o per premorienza o per qualunque altro
» caso, non conseguisse la detta proprietà, se non esi-
» steranno figli maschi del detto mio nipote, voglio
» che l'abbia il primo degli altri figli maschi del
» detto Marchese mio figlio, che si troverà capace di
» succedermi in tempo di mia morte, e nel caso di
» incsistenza di figli maschi del detto Marchese, voglio
» che la detta proprietà si consolidi con l'usufrutto
» che gli ho lasciato, e nel caso quod absit, che il
» detto Marchese si trovass: a me premorto, senza
» lasciare figli maschi, voglio che la detta proprietà
» si deferisca al maggiore di età degli altri miei fi-
» gli maschi, e poichè ho deliberato di domandare a
» S. M. la grazia di costituire un Majorasco, se mai
» non trovasi la grazia accordata nel momento della
» mia morte, o che non trovasi l'affare finalizzato,
» voglio che i beni sottoposti al detto Majorasco sieno
» compresi nella presente mia disposizione; nella in-
» telligenza che i beni al Majorasco sottoposti sono i
» seguenti: L'ex Baronia consistente nei feudi di Mon-
» giolino Montegrifone, Frasca, Casalvecchio, Pietra-
» rossa Sottana, e San Cataldo, ed il mio Palazzo di
» Palermo; se poi la grazia sarà compita, *o per com-*
» *pi rsi nel momento della mia morte, voglio che la*
» *presente disposizione abbia effetto soltanto in quella*
» *parte della mia quota disponibile la quale non verrà*
» *compresa nel detto Majorasco*, e nel caso che la gra-
» zia di S. M. non si trovasse compita in quel tempo,
» voglio che la proprietà de' beni sopra i quali avrò
» dimandato di costituire un Majorasco, ***invece di de-***

» *ferirsi al detto mio nipote D. Francesco, l' abbia*
» *il detto Marchese di Spaccaforno mio figlio*, sotto
» la condizione indispensabile ch' egli se si troverà in
» Regno prima di scorrere il termine che dà la legge
» a deliberare sull' accettazione, o rinuncia della ere-
» dità, e se si troverà fuori de' domini di S. M. pria
» di finire l' anno dall' epoca di mia morte, abbia ot-
» tenuto la grazia anzidetta , e non altrimenti. Ben-
» vero se il Marchese mio figlio non ottenesse che il
» mio Palazzo di Palermo fosse compreso nel Majo-
» rasco, siccome io sarò per dimandare per grazia spe-
» ciale, ovvero nuove leggi portassero delle modifica-
» zioni alla Legge vigente su' Majoraschi, il detto Mar-
» chese mio figlio non sarà responsabile della diminu-
» zione che venisse a soffrire per le ragioni anzidette
» il Majorasco da me dimandato. Nella porzione riser-
» vata succederanno tutt' i miei figli, cioè il detto mio
» figlio primogenito D. Antonio Marchese di Spacca-
» forno, ed i Conti D. Giovanni, D. Errico e D. Giu-
» seppe ; ma poichè vi sono mobili, ed arredi, i quali
» si venderebbero con molto scapito, desidero che il
» mio primogenito si scelga previa una stima bonaria
» o giudiziaria, quelli che vorrà ritenere per suo uso
» e dopo accordo, agli altri figli la stessa facoltà.ec.ec.

Tipografia di Gennaro Fabricatore fu Genn.